

## **CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**

### **1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1.1. Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti contrattuali tra le parti relativi alla fornitura di componenti, attrezzature, impianti oleodinamici e pneumatici, ed in genere tutti i prodotti facenti parte la gamma prodotti DiemmeComponenti e ne costituiscono parte integrante.

1.2. In mancanza di comunicazione scritta entro 4 gg. dal ricevimento della conferma d'ordine, esse si ritengono interamente accettate.

1.3. A meno che non siano state specificatamente approvate per iscritto da DiemmeComponenti dovranno ritenersi prive di effetto le condizioni generali o speciali difformi riportate o richiamate dal Cliente nelle sue comunicazioni.

### **2 – FORMAZIONE DEL CONTRATTO**

2.1. Il contratto di fornitura si perfeziona con la conferma d'ordine scritta da parte di DiemmeComponenti.

2.2. Tuttavia se le condizioni indicate nell'ordine del Cliente differiscono da quelle della conferma scritta di DiemmeComponenti, queste ultime valgono come nuova proposta, ed il contratto s'intende perfezionato nel momento in cui il Cliente inizia a darvi esecuzione o accetta i prodotti senza espressa riserva scritta.

### **3 – DATI TECNICI, DISEGNI, DOCUMENTI INERENTI LA FORNITURA**

3.1. I dati e le illustrazioni risultanti dai cataloghi, prospetti, circolari o altri documenti illustrativi di DiemmeComponenti hanno carattere indicativo.

3.2. Qualora il Cliente proponesse delle modifiche ai prodotti, affinché le medesime divengano di obbligatoria esecuzione, dovrà esistere pieno accordo scritto tra le parti sulle variazioni che tali modifiche dovessero ocasionare sui prezzi e sui periodi di consegna precedentemente stabiliti.

3.3. Il Cliente è tenuto ad informare DiemmeComponenti, in fase precontrattuale, dell'esistenza di eventuali normative particolari da rispettare nel Paese di destinazione finale della merce da fornire.

### **4 – ESCLUSIONI**

4.1. Salvo diverso accordo scritto, non sono compresi nella fornitura il progetto del sistema, l'installazione delle apparecchiature fornite, specifici collaudi, manuali e corsi di addestramento, assistenza all'avviamento e tutte le prestazioni e gli oneri non menzionati nella conferma scritta di DiemmeComponenti di accettazione dell'ordine.

4.2. Analogamente i costi d'imballaggio, le imposte, i bolli, le spese doganali, i dazi ed ogni altro onere aggiuntivo non sono compresi nei prezzi se non risulta altrimenti dalla conferma d'ordine scritta.

### **5 – CONSEGNE**

5.1. Salvo patto contrario, le forniture si intendono per merce resa Franco Fabbrica, senza imballaggio.

5.2. Con la remissione dei materiali al Cliente o al vettore, DiemmeComponenti si libera dell'obbligo di consegna e tutti i rischi sui materiali stessi passano al Cliente, anche nel caso in cui DiemmeComponenti sia incaricata della spedizione o del montaggio.

5.3. I termini di consegna hanno carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi.

5.4. I termini di consegna s'intendono prolungati di diritto:

1) qualora il Cliente non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura o richieda delle varianti in corso di esecuzione o, ancora, ritardi nel rispondere alla richiesta di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi;

2) qualora cause indipendenti dalla buona volontà e diligenza di DiemmeComponenti, ivi compresi ritardi di subfornitori, impediscano o rendano eccessivamente onerosa la consegna nei termini stabiliti.

5.5. Nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini è sospesa e DiemmeComponenti può ritardare le consegne fintantoché il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute.

5.6. Salvo quanto previsto nel successivo art.11, nel caso di mancata presa in consegna dei prodotti da parte del Cliente per fatto a lui imputabile o comunque per cause indipendenti dalla volontà di DiemmeComponenti, il Cliente sopporterà i rischi e le spese per la loro custodia.

5.7. Salvo diversi accordi scritti, non viene accettata da parte di DiemmeComponenti alcuna penale sugli ordini.

### **6 – COLLAUDI E MONTAGGI**

6.1. Collaudi speciali, eventualmente previsti nella conferma scritta di accettazione dell'ordine, verranno eseguiti a spese del Cliente.

6.2. Salvo diversi accordi scritti, montaggio e collaudo in opera, se richiesti, verranno eseguiti da DiemmeComponenti a spese del Cliente.

### **7 – PREZZI – PAGAMENTI**

7.1. I prezzi si riferiscono al listino prezzi in vigore al momento dell'emissione della conferma d'ordine da parte di DiemmeComponenti.

7.2. DiemmeComponenti si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore, previa comunicazione scritta al Cliente, qualora si verificassero, indipendentemente dalla sua volontà, aumenti della materia prima, della manodopera o di qualsiasi altro fattore che determini un aumento della merce all'origine.

7.3. I prezzi s'intendono sempre Franco Fabbrica, salvo diversa pattuizione scritta tra le parti.

7.4. Salvo diverso accordo, i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente entro i termini previsti nella conferma d'ordine presso il domicilio di DiemmeComponenti o presso l'istituto di credito da lui indicato.

7.5. In caso di ritardo nei termini di pagamento il Cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori, salva in ogni caso la facoltà per DiemmeComponenti di chiedere il risarcimento del maggior danno subito e la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 11.

Eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra le parti non dispensano il Cliente dall'obbligo di osservare le condizioni ed i termini di pagamento.

### **8 – RISERVA DI PROPRIETA'**

8.1. DiemmeComponenti mantiene il diritto di proprietà sui beni venduti fino a quando sarà effettuato l'intero pagamento della merce dei termini ed al prezzo concordato.

### **9 – GARANZIA – RESI**

9.1. DiemmeComponenti garantisce la conformità di prodotti forniti, intendendo con questo che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e/o lavorazioni e che

sono conformi a quanto stabilito ed accettato tra le parti.

9.2. Non si accettano resi salvo previo accordo da parte di DiemmeComponenti.

9.3. Il reso di merce non conforme dovrà essere sempre autorizzato da DiemmeComponenti per iscritto e dovrà rispettare l'imballo originale.

9.4. La durata della garanzia è di dodici mesi che decorrono dalla consegna dei prodotti e, per i prodotti o componenti sostituiti, dal giorno della loro sostituzione.

9.5. Entro tale periodo DiemmeComponenti al quale il Cliente, non più tardi di otto giorni dalla consegna per i difetti palesi ed otto giorni dalla scoperta per quelli occulti, abbia denunciato per iscritto l'esistenza dei difetti, s'impegna a sua scelta – entro un termine ragionevole avuto riguardo all'entità della contestazione – a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di essi che fossero risultati difettosi.

9.6. Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica: le spese e i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del Cliente. Tuttavia qualora DiemmeComponenti, d'accordo in il Cliente, ritenesse più opportuno svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente, quest'ultimo sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione da DiemmeComponenti e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l'intervento nel modo più rapido e sicuro.

9.7. La garanzia decade ogniqualvolta i prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente oppure abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente o siano stati modificati o riparati senza l'autorizzazione di DiemmeComponenti.

9.8. La garanzia non risponde inoltre dei difetti di conformità dei prodotti dovuto all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua.

### **10 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE**

10.1. DiemmeComponenti è esclusivamente responsabile del buon funzionamento di componenti, attrezzature, impianti oleodinamici e pneumatici forniti in rapporto alle caratteristiche e prestazioni da lui espressamente indicare. Non assume alcuna responsabilità per l'eventuale difettoso funzionamento di macchine o sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con componenti oleodinamici o pneumatici di DiemmeComponenti anche se le singole apparecchiature oleodinamiche o pneumatiche sono state montate o collegate secondo schemi o disegni suggeriti da DiemmeComponenti, a meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazione, nel qual caso la responsabilità di DiemmeComponenti sarà comunque circoscritta a quanto compreso nei suddetti disegni o schemi.

10.2. In ogni caso, al di fuori delle ipotesi disciplinate dal D.P.R. 24 maggio 1988 n.224, e salvo quanto previsto dall'art.1229 cod.civile, il Cliente non potrà chiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore della merce fornita.

### **11 – FORO COMPETENTE**

Tutti i contratti di fornitura sono disciplinati dalle presenti condizioni generali e regolati dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Padova.